



COMUNE DI VILLAPERUCCIO

ORDINANZA SINDACALE

ORDINANZA N.

6

in data

26/09/2020

OGGETTO:

Misure in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.



COMUNE DI VILLAPERUCCIO

Ordinanza n° 06 del 26 Settembre 2020

OGGETTO: **Misure in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.**

IL SINDACO

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il Decreto Legge 23 Marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19" che disciplina le misure da adottarsi per contrastare la diffusione del Covid-19 secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti, ovvero sull'intero territorio nazionale;

Visto l'articolo 117 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali;

Visto il Decreto Legge 16 Maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni dalla Legge 14 Luglio 2020, n.74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta ufficiale 8 agosto 2020, n. 198;

Richiamate le Delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Viste le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale vigenti sul territorio regionale;

Esaminata l'ordinanza del Ministero della Salute del 16 agosto del 2020;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

Attesa l'opportunità dell'ordinanza sindacale volta a limitare la possibilità di diffusione del virus SARS-CoV-2 determinate da eccessive presenze e possibilità di assembramenti di persone nei luoghi sia al chiuso che all'aperto;

Stante il rischio di possibili assembramenti nel territorio comunale da cui ne può scaturire una oggettiva difficoltà a mantenere il distanziamento;

Posto, per l'effetto, che la situazione di possibile affollamento allo stato attuale non è limitato o limitabile solo alle ore serali ma è rinvenibile per l'intero arco della giornata;

Rilevato che allo stato attuale sono stati registrati n. 02 casi di positività al Covid-19 sul territorio comunale, nonché un notevole incremento di casi positivi sul territorio provinciale e regionale;

Atteso che si ritiene necessario un ulteriore screening sulla catena dei contatti con i soggetti riscontrati positivi al Covid-19;

Ritenuto di dover adottare adeguate misure di prevenzione in funzione del monitoraggio in corso da parte delle preposte autorità sanitarie;

Tenuto conto della necessità di ricorrere al potere contingibile e urgente, allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus, a tutela della salute dei cittadini;

Rilevato che per arginare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica e altresì a tutela della cittadinanza, diventa più che mai essenziale mettere in campo le azioni più incisive rivolte ad evitare i contatti tra le persone fisiche, e a questo scopo appare fondamentale rinforzare l'utilizzo delle mascherine anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici, laddove per la natura e caratteristiche fisiche di detti luoghi sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale;

Visto l'art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

Vista la legge 689/1981;

Richiamato il D.Lgs n.267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare l'art. 50 del suddetto decreto;

Ritenuto utile e necessario garantire un elevato livello di protezione e distanziamento sociale al fine di contenere il diffondersi della citata epidemia nel territorio del comune di Villaperuccio;

Visto il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto: "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che: "A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali";

Visto il decreto legge n. 19 del 25/03/2020 e in particolare l'art. 3 comma 2, con il quale viene stabilito che i sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1 dello stesso;

Valutato che la presente ordinanza contingibile e urgente non contrasta con le finalità perseguite dai sopra citati decreti e non eccede i limiti di oggetto cui al comma 1 del Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020;

Ritenuto di dover adottare ulteriori misure a tutela della sanità pubblica più stringenti e vincolanti rispetto alle disposizioni regionali e nazionali;

ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa, qui tutte integralmente richiamate, per l'intero arco della giornata, con decorrenza immediata e fino a cessate esigenze che:

- è fatto obbligo sull'intero territorio comunale di usare mascherine quali protezione delle vie respiratorie (naso e bocca) anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici, laddove per la natura, idoneità e caratteristiche fisiche di detti luoghi sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale, come fermate di mezzi pubblici, spazi antistanti esercizi commerciali, o uffici pubblici o di interesse pubblico. L'utilizzo delle mascherine si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento sociale e l'igiene accurata e costante delle mani) che restano invariate e prioritarie. Sono esclusi da detto obbligo i bambini di età inferiore ai sei anni e le persone affette da disabilità e patologie incompatibili con l'uso continuativo della mascherina;
- è sospesa l'attività didattica nelle scuole primarie e dell'infanzia;
- è sospeso il servizio di trasporto Scolastico Comunale;
- sono sospese le gare di calcio nel locale stadio Comunale;
- è disposta la chiusura immediata del parco giochi Comunale;

- è disposta la chiusura delle attività di somministrazione di alimenti e bevande entro le ore 23:59 in tutti i giorni della settimana, eccetto il sabato e prefestivi, dove la chiusura è posticipata alle ore 00:30.

In caso di mancata ottemperanza alla presente Ordinanza seguirà l'applicazione delle sanzioni amministrative disposte dall'art. 4 del Decreto legge 25 marzo 2020 n 19 convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n° 35, anche in combinato disposto con l'art. 2 del D.L. 16 maggio 2020 n° 33 convertito con modificazioni con legge 14 luglio 2020 n° 74.

DEMANDA

A tutte le Forze di Polizia presenti sul territorio per il controllo ed il rispetto della presente Ordinanza e delle prescrizioni in essa impartite.

DISPONE

La presente Ordinanza viene resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio sul sito istituzione del Comune.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Sardegna o ricorso straordinario al Capo dello Stato nei termini e con le modalità prescritte dalla normativa.

IL SINDACO
Antonello Pirosu